



**REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :

- 1) Dott. Michele De Maria - Presidente rel.
- 2) Dott. Cinzia Alcamo - Consigliere
- 3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere

Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 540/2018 promossa in grado di appello

da

CAROLLO Graziella, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Russo ed elettivamente domiciliata nel di lui studio, sito in Palermo nella via M.se di Villabianca n. 111.

- APPELLANTE-

Contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante, , rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Di Gloria e Delia Cernigliaro ed elettivamente domiciliato in Palermo nella via Laurana n.59.

-APPELLATO -

All'udienza del 21 novembre 2019 le parti hanno concluso come in atti.

IN FATTO

Con ricorso del 6/10/2016 Carollo Graziella impugnava dinanzi al G.L. del Tribunale di Palermo la nota Inps del 6/10/2015 con la quale l'Istituto chiedeva la restituzione dell'importo di € 16.585,73 corrisposto tra l'1/1/2011 ed il 31/8/2015 per ratei della



pensione di invalidità civile cat. INVCIV/07085977 quale indebito nascente dalla titolarità di altra prestazione pensionistica , attribuita quale pensione ai superstiti cat. SO/CTOS (ex Inpdap) n. 08063670 concessa con decorrenza aprile 2008.

Con sentenza del 30/01/2018 resa nel contraddittorio delle parti, il Tribunale adito rigettava il ricorso rilevando che, versandosi in materia di indebito assistenziale, non trovavano applicazione le norme di favore dettate dall'art. 52 Legge n. 88/89 e dall'art. 13 Legge 412/1991, bensì la regola generale dell'incondizionata ripetibilità dell'indebito a norma dell'art. 2033 c.c..

E poiché era stata accertata pacificamente l'insussistenza dei presupposti per effetto del superamento dei limiti di reddito che non erano mai stati comunicati dalla ricorrente, ne discendeva il pieno diritto dell'Istituto di recuperare le somme indebitamente erogate.

Per la riforma della sentenza de qua agisce la Carollo.

Resiste l'Inps che chiede il rigetto dell'impugnazione.

IN DIRITTO

Con l'unico motivo di gravame l'appellante si duole della falsa applicazione dei principi giuridici vigenti in materia di indebito assistenziale, e deduce essere questo soggetto non tanto alla regola generale sull'indebito civile , quanto, piuttosto, alle disposizioni della speciale disciplina di settore (art. 3 ter D.L. n. 850/1976 convertito in Legge n. 29/77 , art. 3 comma 9° D.L. 173/88 e art. 5 co. 5° D.P.R. n. 689/84).

Dal combinato disposto delle norme su indicate scaturirebbe la regola di giudizio per cui, in presenza di una prestazione indebita, l'Inps è autorizzato a ripetere unicamente i ratei corrisposti successivamente al provvedimento di revoca amministrativa e/o di accertamento che la prestazione non era dovuta.

In ogni caso, deduce la sussistenza della condizione di buona fede idonea a sanare gli effetti della indebita dazione patrimoniale .

Il motivo non ha pregio.

Non ignora questa Corte di Appello il percorso ermeneutico tracciato dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 9/11/2018 n. 28771 e Cass. 16/4/2019 n. 10642) e tendente a sottrarre il c.d. indebito assistenziale dalla disciplina generale dell'indebito di cui all'art. 2033c.c..

Sulle premesse dalla inapplicabilità della disciplina di favore dettata per le prestazioni previdenziali - tra cui non rientra la pensione di invalidità civile - dagli artt. 52 Legge n. 88/89 e 13 Legge 412/91 per effetto dei quali la ripetibilità dell'indebito trova limite nell'assenza di dolo dell'interessato, la giurisprudenza della S.C. sopra citata ha nondimeno riconosciuto l'esistenza di una comune cornice giuridica caratterizzante tanto l'una che l'altra categoria di indebito e che trova nel principio dell'affidamento e nella presunzione di destinazione delle somme ai bisogni ed al sostentamento della propria famiglia, il minimo comune denominatore dei due istituti.

Ha affermato, pertanto , riguardo all'indebito assistenziale conseguente al superamento dei requisiti reddituali, l'applicabilità della regola mutuata dal combinato disposto degli



artt. 3-ter D.L. n. 850/1976 e 3 comma 9° D.L. 173/88 ai sensi del quale , l'eventuale revoca delle concessioni dei benefici assistenziali ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento e senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte .

Sicchè, soggiunge la S.C., *“la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento , come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dell'accipiens”*.

Rispetto a tale ultima condizione è noto che il dolo configura un stato soggettivo consistente nella semplice consapevolezza della effettiva insussistenza del diritto, non richiedendosi, agli effetti di cui si tratta, che l'interessato abbia posto in essere comportamenti attivi diretti ad ingannare l'ente erogatore, ed essendo configurabile il dolo anche nel caso in cui il pagamento non dovuto sia stato effettuato per errore, pur se determinato da negligenza dell'ente (Cass. 3/2/2004 n. 1978).

Fatto si è che nella fattispecie in esame risulta accertato che la ricorrente ha omesso di comunicare all'Inps di essere diventata percettrice di pensione di reversibilità Inpdap e di non possedere più i requisiti reddituali per beneficiare della prestazione assistenziali allora in godimento il che induce ad escludere la sussistenza di un affidamento idoneo a giustificare la irripetibilità dell'indebito (cfr. Cass. n. 10642/2019 su caso identico a quello in oggetto).

Né contraria circostanza si evince dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente – relativa alle comunicazioni dei mod. RED trasmessi all'Inps, nei quali, non a caso, non si dà atto della titolarità della concomitante prestazione previdenziale.

Al rigetto del proposto gravame non segue la condanna della Carollo al pagamento delle spese del grado sussistendo la clausola di esonero di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c..

P.Q.M.

La Corte definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n. 240/2018 pronunciata dal Tribunale di Palermo in data 30 gennaio 2018.

Dichiara non dovute dall'appellante le spese del presente grado del giudizio.

Palermo 21 novembre 2019

Il Presidente est.

